






## Testamento biologico ed interventi di fine vita

### *scienza e diritto a confronto*

- problematiche giuridiche e mediche del disegno legge n. 2801 "norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"  
- l'obiezione di coscienza del medico e aspetti deontologici per il giurista

### Martedì 19 settembre 2017 ore 15.00

Testamento biologico: è un diritto disporre della propria sorte ?  
Tesi giuridiche fondate sulla Costituzione, sulle Fonti Sovranazionali, sulla Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e sulla Giurisprudenza Italiana di Legittimità.  
Deontologia: l'eventuale condizionamento ideologico, culturale, morale e di coscienza dell'avvocato nell'accettazione del mandato.

**A cura dell'avvocato Giulia Facchini di Torino**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**  
Studio Legale

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

- Qualche riflessione filosofica introduttiva sulla buona morte
- La voce del Papa e di alcuni autorevoli esponenti della Cristianità
- Che cosa è il testamento biologico, fondamenti, terminologia dichiarazioni e direttive anticipate di trattamento differenze con l'eutanasia
- Direttive anticipate di trattamento e consenso informato: fondamenti normativi del consenso informato:
  - Costituzione artt. 2, 13 e 32
  - Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (Carta di Nizza)
    - Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n. 145)
    - Il codice deontologico medico del 2014 artt- 35 e 38
- Il consenso informato nella giurisprudenza: la sentenza Englaro Cassazione [21748/2007](#)



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

- Le indicazioni della Cassazione sul dualismo medico paziente in caso di incapacità del paziente, l'amministratore di sostegno
- Senza la legge sul fine vita si possono comunque dare validamente le disposizioni anticipate di trattamento?
- L'articolo 408 c.c.. Designazione preventiva di amministratore di sostegno con dichiarazioni anticipate di trattamento
- Uno sguardo di diritto comparato: le disposizioni anticipate di trattamento nelle altre legislazioni europee.
- I progetti di legge della XVII legislatura e il progetto di legge approvato dalla Camera il 20 aprile 2017
- La legge che mi piacerebbe
- Questioni deontologiche:
  - il codice deontologico medico del 2014
  - Il codice deontologico forense del 2014

3



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Iona Heth

### MODI DI MORIRE

(Bollati Boringhieri 2008)

*“Come medico di famiglia sono cosciente di deludere molti dei miei pazienti, soprattutto chi sta morendo. Perché solo pochissimi dei nostri pazienti muoiono di una morte che si potrebbe riconoscere e descrivere come una buona morte?”*

*“Che cosa è effettivamente una buona morte?”*

*“Che tipo di morte vorremmo per noi e per i nostri cari?”*



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

*Jona Heth*

## MODI DI MORIRE

*“Parlando con amici e colleghi, scopro che sono in molti a poter raccontare il loro coinvolgimento in una morte davvero speciale, in cui il morente era riuscito a controllare e orchestrare il processo e a morire con una dignità e una serenità che avevano dato a chi gli stava accanto, incluso il medico, la sensazione che prendervi parte fosse un privilegio e una misteriosa forma di arricchimento”.*




**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

*Jona Heth*

## MODI DI MORIRE

*“Ciò che colpisce tuttavia è quanto siano rare queste morti. Sono assai più frequenti i casi in cui la morte è un'occasione mancata e senza dignità, contrassegnata da una paura o da una sofferenza schiacciante o da entrambe, che lascia chi resta, compreso il medico, con una sensazione di rabbia, colpa e pena.*



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

Quindi se la morte è inevitabile  
quello che fa la differenza  
è come moriamo ...  
vediamo brevissimamente il pensiero della  
Chiesa e di alcuni illustri esponenti della  
cristianità sul fine vita e l'accanimento  
terapeutico



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AIGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**CREDERE E CONOSCERE**  
(Carlo Maria Martini e Ignazio Marino - Giulio Einaudi Editore 2012)

Giovanni Paolo II Evangelium Vitae 25.03.1995 riteneva lecito: “Rinunciare a interventi medici non più adeguati alla reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero sperare o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia, aggiungendo che:  
«La rinuncia a mezzi straordinari o sproporzionati non equivale al suicidio o all'eutanasia; esprime piuttosto l'accettazione della condizione umana di fronte alla morte”.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## CREDERE E CONOSCERE

(Carlo Maria Martini e Ignazio Marino - Giulio Einaudi Editore 2012)

Card. Martini: “la crescente capacità terapeutica della medicina consente di protrarre la vita pure in condizioni un tempo impensabili.

Senz’altro il progresso medico è assai positivo. Ma nello stesso tempo le nuove tecnologie che permettono interventi sempre più efficaci sul corpo umano richiedono un supplemento di saggezza per non prolungare i trattamenti quando ormai non giovano più alla persona”.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## CREDERE E CONOSCERE

(Carlo Maria Martini e Ignazio Marino - Giulio Einaudi Editore 2012)

Circa le scelte da compiere: “occorre un attento discernimento che consideri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti.

In particolare non può essere trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete, anche dal punto di vista giuridico, salvo eccezioni ben definite, di valutare se le cure che gli vengono proposte sono effettivamente proporzionate”.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## CREDERE E CONOSCERE

(Carlo Maria Martini e Ignazio Marino - Giulio Einaudi Editore 2012)

“Non bisogna però lasciare il malato in condizioni di isolamento nelle sue valutazioni e nelle sue decisioni, anzi è responsabilità di tutti accompagnare chi soffre, soprattutto quando il momento della morte si avvicina.

Risulterebbe così più chiaro che l’assistenza deve continuare, commisurandosi alle effettive esigenze della persona, assicurando per esempio la sedazione del dolore e le cure infermieristiche” (cure palliative).



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## CREDERE E CONOSCERE

(Carlo Maria Martini e Ignazio Marino - Giulio Einaudi Editore 2012)

“In alcuni casi la sofferenza può essere davvero insopportabile. Qui è necessaria la terapia del dolore e molta comprensione per chi, entrato in una esistenza estrema se ne voglia liberare”.

... “In ogni caso è importantissimo lo stare vicino ai malati gravi, soprattutto nello stadio terminale e far sentire loro che gli si vuole bene e che la loro esistenza ha comunque un grande valore ed è aperta ad una grande speranza”.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**LA BUONA MORTE  
PER IL TEOLOGO HANS KUNG**

- *«L'ideale sarebbe sapere quando la morte sta per arrivare, e capire cosa aspettarsi. Mantenere il controllo sugli eventi, vedersi riconoscere la dignità e la privacy.*
- *Ricevere un trattamento adeguato contro il dolore e gli altri sintomi.*
- *Avere la possibilità di scegliere dove morire – a casa o altrove-.*
- *Ricevere tutte le informazioni necessarie. Avere tutto il sostegno spirituale e emotivo possibile.....»*



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**LA BUONA MORTE  
PER IL TEOLOGO HANS KUNG**

*«Poter contare su una assistenza tipo hospice ovunque e non solo in ospedale.*

*Poter decidere chi sarà presente al momento della dipartita.*

*Poter stabilire in anticipo quali desideri dovranno essere rispettati.*

*Avere tempo per il commiato.*

*Poter andare quando arriva il momento, senza doversi sottoporre ad un inutile prolungamento della vita».*



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## CON QUESTE PREMESSE PARLIAMO QUINDI DEL TESTAMENTO BIOLOGICO




**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

### CHE COSA E' IL TESTAMENTO BIOLOGICO?

Il testamento biologico è lo **strumento**, ed anche il **documento**, per mezzo del quale una persona, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, **esprime la sua volontà**, e incarica un terzo di eseguire tale volontà, in ordine ai trattamenti sanitari ai quali vorrebbe o non vorrebbe essere sottoposta, **nell'eventualità in cui, per effetto del decorso di una malattia o di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso rispetto a quei trattamenti.**





**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

Due sono quindi i contenuti essenziali del  
testamento biologico:

A) una manifestazione di volontà in ordine ai trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare in particolari condizioni di malattia

B) e una delega ad un terzo soggetto, c.d. fiduciario, al quale si attribuisce l'incarico di prendere le decisioni terapeutiche in propria vece qualora il soggetto non sia più in grado di farlo autonomamente.

Testamento biologico rappresenta una traduzione libera del termine inglese "living will" con cui l'istituto è definito nei paesi anglosassoni;



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**TERMINOLOGIA**

**TESTAMENTO BIOLOGICO**

**O DAT**

**DISPOSIZIONI/DICHIARAZIONI/**

**DIRETTIVE**

**ANTICIPATE DI**

**TRATTAMENTO?**

18



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Terminologia

L'espressione Testamento biologico non è in realtà la più adatta, sotto il profilo giuridico, a rappresentare l'istituto, preferendosi altre definizioni più tecniche quali **“dichiarazioni anticipate di trattamento”** o **“direttive anticipate di trattamento”**.

Meglio **direttive anticipate di trattamento** perché questa dicitura esprime meglio **la inderogabilità della volontà del paziente**.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Differenza tra testamento biologico ed eutanasia

Con il testamento biologico la persona compie una scelta, proiettata nel futuro, e **fondata sul diritto di ricevere o rifiutare determinati trattamenti sanitari, anche qualora questi trattamenti si rivelassero indispensabili per la sopravvivenza**.

Con l'eutanasia invece, senza qui entrare nel merito delle ulteriori distinzioni tra eutanasia attiva, eutanasia passiva, ecc, si richiede ad un soggetto, normalmente un medico, la somministrazione o la prescrizione di una sostanza letale che, se somministrata, al richiedente ne provoca la morte e che quindi non può essere in alcun modo paragonata ad un trattamento sanitario



# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Differenza tra testamento biologico ed eutanasia

Con il testamento biologico il soggetto chiede solo, qualora si troverà in una situazione di incapacità a manifestare il proprio consenso, di non essere sottoposto a trattamenti medici che egli non accetta o considera lesivi della propria dignità sulla base delle sue personali convinzioni etiche, per cui la sospensione di questi trattamenti lascia spazio al decorso della malattia e al sopraggiungere della morte come evento naturale.




# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Differenza tra testamento biologico ed eutanasia


Diversamente con l'eutanasia la morte non è conseguenza della malattia o dello stato della malattia ma è **diretta conseguenza dell'intervento esterno del medico** che somministra il farmaco letale, quindi la diversità tra le due situazioni è di tutta evidenza.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

- DA DOVE NASCE IL PROBLEMA?



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**DA DOVE NASCE IL PROBLEMA?**

Grazie ai progressi scientifici la potenza della tecnica è riuscita a creare uno spazio nuovo, tra la vita e la morte, **una specie di limbo, uno spazio di vita artificiale all'interno del quale sono state messe in crisi tutte le concezioni e le convinzioni umane sul significato della vita e della morte, coinvolgendo problemi morali, filosofici, giuridici e religiosi. E' in questa terra di nessuno, tra la vita e la morte, che sorge la necessità di regolamentare l'azione umana attraverso l'elaborazione di principi giuridici e norme di legge che, nel rispetto delle personali convinzioni etiche individuali, si pongano però in un'ottica di libertà e di universalità, in quanto la legge si rivolge a tutti i cittadini e non solo ad una parte di essi che incarna una determinata visione del mondo.**



CamMiNo  
costituita nel 1997

Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## DA DOVE NASCE IL PROBLEMA E AUSPICI

- E' quindi auspicabile un "diritto mite", per usare una nota definizione di un grande giurista, un diritto che non pretenda di imporre a tutti una concezione della vita, del dolore o della morte, **ma rispetti l'identità e la libertà di ciascuno offrendo gli strumenti perché possano esprimersi.**

25



CamMiNo  
costituita nel 1997

Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

Per comprendere meglio la questione non possiamo dimenticare che

**IL TEMA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SI INTERSECA, NECESSARIAMENTE, CON IL TEMA DEL CONSENSO INFORMATO**

Di cui dobbiamo quindi esaminare i fondamenti normativi

26



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**  
Studio Legale

## Costituzione ART. 2

- **“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’Uomo”.**

Il consenso informato si configura, infatti, come espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico **e come vero e proprio diritto della persona**

27



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**  
Studio Legale

## Costituzione ART. 13 e 32

**13. «La libertà personale è inviolabile**

**32. «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»**

La necessità del consenso del paziente si ricava, in generale, dall'art. 13 Cost., il quale, come è noto, afferma l'inviolabilità della libertà personale – **nel cui ambito si ritiene compresa la libertà di salvaguardare la propria salute e la propria integrità fisica** – , escludendone ogni restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge, mentre l'articolo 32 fa divieto di trattamenti sanitari obbligatori se non per legge.

28



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (carta di Nizza)

**Titolo I. Dignità, art. 3. Diritto all'integrità personale** da cui emerge come il consenso libero e informato del paziente all'atto medico non debba più essere visto soltanto come un requisito di liceità del trattamento, **ma vada considerato prima di tutto alla stregua di un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all'integrità della persona**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n. 145)

La convenzione prevede che: ***“Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina”***



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

---

## Convenzione di Oviedo Articolo 3

### Diritto all'integrità della persona

1. *“Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.*
2. *Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani”.*

31



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

---

## Convenzione di Oviedo Articolo 5

- *“Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”.*

32





**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

---

**Convenzione di Oviedo Articolo 9**

- *“I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà **saranno tenuti in considerazione**”.*

33



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

---

Le fonti del diritto mostrano quindi in modo è evidente che:

- **il diritto di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari è una estrinsecazione della tutela della libertà e dignità umana.**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**I POTERI/DOVERI DEL MEDICO**  
PRIMA E DOPO LA CITATA NORMATIVA

**PRIMA**

La giurisprudenza più risalente, sull'assunto che *"il medico aveva seco la presunzione di capacità nascente dalla laurea"*, lo riteneva l'unico dominus della strategia terapeutica e il paziente, pertanto, veniva concepito come semplice destinatario di scelte di stretta competenza del sanitario, anche quando riguardavano la qualità della sua vita.



35



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**I POTERI/DOVERI DEL MEDICO**  
PRIMA E DOPO LA CITATA NORMATIVA

**ORA**

Oggi invece il requisito del consenso libero e consapevole del paziente, è il presupposto di legittimità dell'operato del medico, altrimenti illecito, e costituisce l'aspetto più importante dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale degli ultimi anni, in tema di responsabilità medica.

**E INFATTI.....**





**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale



- **IL CODICE DEONTOLOGICO MEDICO DEL 2014**

37



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Codice deontologico medico 2014

### art 35

- «L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile».
- «Il medico **non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato**».
- «Il medico acquisisce, in forma **scritta e sottoscritta** o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice **e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica**».
- «Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.»



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni**

**Codice deontologico medico 2014**

**art. 38**

- **«Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale».**
- *«La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali».*



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni**

**Codice deontologico medico 2014**

**art. 38**

- **«Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria».**
- **«Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall'ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili».**




**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## *LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE SUL CASO ENGLARO*

41



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

### CASO ENGLARO (Cassazione [21748/2007](#))

*“ Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l’ intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente, la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell’ individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi”*



CamMiNo  
costituita nel 1999  
Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## LA SENTENZA ENGLARO

*«Il consenso afferisce: alla libertà morale del soggetto, alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutti profili della libertà personale, proclamata inviolabile dall' art. 3 della Costituzione»*



CamMiNo  
costituita nel 1999  
Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## LA SENTENZA ENGLARO

**«..non è attribuibile al medico un generale “diritto di curare” a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell' ammalato che si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire con il solo limite della propria coscienza».**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

---

## LA SENTENZA ENGLARO: DIRITTO AL'AUOTODETERMINAZIONE ANCHE IN CASO DI RISCHIO MORTE

- ✓ «Consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia, di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale»
- ✓ **“Deve escludersi che il diritto all' autodeeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene vita”**
- ✓ «...non c'è possibilità di disattendere- il dissenso informato del paziente- in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico».

45



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

---

## ... MA SE MANCA IL CONSENSO ALLE CURE O AI TRATTAMENTI MEDICI?



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

---

## LA SENTENZA ENGLARO

*“Il collegio ritiene che la salute dell’individuo **non possa essere oggetto di imposizione autoritativo coattiva ...** di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio -nel quadro di una alleanza terapeutica che tiene uniti il malato e il medico nella ricerca -**insieme**, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno- per una **strategia della persuasione - il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto e la massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza e c’è, prima ancora il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato autentico ed attuale.***



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

---

## A PROPOSITO DELLA DISTINZIONE DALLA IPOTESI DI EUTANASIA LA CASSAZIONE AGGIUNGE:

*“ .....il rifiuto delle terapie medico chirurgiche, anche quando conduce alla morte, **non può essere scambiato per un’ ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprime piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale.**».*





# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

---

• *IL PROBLEMA PRINCIPALE RESTA ....*

*CHI PRESTA IL CONSENSO  
INFORMATO QUANDO IL  
SOGGETTO E' INCAPACE?*



# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

---

LA SENTENZA ENGLARO

- **La risposta è: il «rappresentante».**

Dice la citata Cass che la disposizione centrale è l' art. 357 c.c., in connessione con l' articolo 424 c.c. che *«prevede che il tutore ha la cura della persona dell' interdetto così investendo il tutore della legittima posizione di soggetto interlocutore dei medici nel decidere sui trattamenti sanitari da praticare in favore dell' incapace».*



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## LA SENTENZA ENGLARO NON SOLO TUTORE MA ANCHE.....

*Ma, aggiunge la Cassazione: “poteri di cura del disabile spettano altresì alla persona che sia stata nominata amministratore di sostegno, dovendo il decreto di nomina contenere l’ indicazione degli atti che questi è legittimato a compire a tutela degli interessi anche di natura personale del beneficiario”*



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## LA SENTENZA ENGLARO NON SOLO TUTORE MA ANCHE.....

- ricordando che “... le prime applicazioni dei giudici di merito con riguardo all’istituto dell’amministrazione di sostegno, talora utilizzato, in campo medico sanitario, per assecondare l’esercizio dell’autonomia e consentire la manifestazione di una volontà autentica là dove lo stato di decadimento cognitivo impedisca di esprimere un consenso realmente consapevole” .



# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

E' quindi pacifico che l' amministratore di sostegno possa esprimere per conto dell' amministrato quel consenso informato secondo le indicazioni che il beneficiario ha lasciato, e quindi tra poco parleremo della

**DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMINSITRATORE DI SOSTEGNO E LE ISTRUZIONI DI FINE VITA**

oppure 



# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

  
 AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
 Studio Legale

**COME DECIDE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DESIGNATO?**

Dice la Cassazione che l'amministratore di sostegno: "...  
*deve agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e nella ricerca del "best interest", deve decidere non "al posto" dell'incapace, né "per l'incapace ma "con" l'incapace.*

*Quindi ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche "*



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

---

LA SENTENZA ENGLARO HA ACCETTATO DI  
NON FARE PROSEGUIRE A ELUANA  
NUTRIZIONE ED IDRATAZIONE PERCHE ...

Il suo rappresentante Tutore, ovvero il padre, Beppino Englaro, ha dimostrato che la figlia, se avesse potuto esprimere il suo consenso informato, **non avrebbe mai accettato di vivere in quella condizione vegetativa .....**

Vedi anche «*Vivere e morire con dignità*»  
Edizione Nuova dimensione -novembre 2016-



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

---

*Alla luce della legislazione nazionale e sovranazionale, della giurisprudenza della cassazione, del codice deontologico medico*

***C'E BISOGNO DI UNA LEGGE SUL FINE VITA?***



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

➤ **FORSE SI** ....Ma solo per due aspetti:

A. Con quali modalità si formalizzano le DAT -direttive anticipate di trattamento-

B. Chi le conserva e come vengono portate a conoscenza dei curanti?

➤ **FORSE NO** .... se diventa l'occasione di un nuovo tentativo di limitare la libertà personale imponendo ad esempio l'obbligo di nutrizione ed idratazione forzata



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**A CHE PUNTO E' L'ITER DELAL PROPOSA DI LEGGE LICENZIATA DALLA CAMERA IL 20 4 2017**

NUOVA SCHEDA x A che punto è la legge - x

www.ilpost.it/2017/07/03/legge-fine-vita/

**il POST** ITALIA MONDO POLITICA TECNOLOGIA INTERNET SCIENZA CULTURA ECONOMIA SPORT MEDIA MODA LIBRI AUTO VIDEO


ITALIA | LUNEDÌ 3 LUGLIO 2017

## A che punto è la legge sul fine vita?

Pochissimi politici italiani hanno fatto a meno di dire la loro su Charlie Gard, ma la legge in discussione rischia concretamente di fermarsi al Senato




(ANSA/GIUSEPPE LAM)

 **CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**SENZA LA LEGGE  
SI POSSONO  
SOTTOSCRIVERE  
COMUNQUE LE  
DIRETTIVE  
ANTICIPATE DI  
TRATTAMENTO E  
COME?**



 **CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale


**LA RISPOSTA E' SI ....  
ATTRAVERSO UNO STRUMENTO  
«PRIVATISTICO» CHE PERMETTE DI  
RAGGIUNGERE LO STESSO SCOPO  
DELLA LEGGE SUL TESTAMENTO  
BIOLOGICO**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## LA LEGGE SULLA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E L'ARTICOLO 408 CODICE CIVILE



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

*Art. 408 c.c. L' amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della sua futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata” .*

Perché la legge prevede che un soggetto permetta ad un altro soggetto, quando è ancora perfettamente integro, di nominare un terzo che in caso di sua futura incapacità possa rappresentarlo?



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

Il filo conduttore è la tutela della persona umana, prima ancora del suo patrimonio, ed infatti:

Art. 408 c.c.: *“La nomina di amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona beneficiaria”*

E la finalità della legge è :

*tutelare “ con la minore limitazione possibile della capacità di agire” le persone prive in tutto o in parte della propria autonomia.*



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale


**DICE UNO DEI PADRI DELLA LEGGE**

**(Avvocato senatore Gianpaolo Zancan)**

*«Nella scelta dell’ amministratore la scelta privilegiata è quella dell’ interessato.*

*Dovrà entrare nel costume, per esempio che una persona di trenta anni, nel pieno della sua vita, nel pieno delle sue capacità, senza alcuna menomazione nomini il suo amministratore di sostegno, scegliendo la moglie piuttosto che uno dei figli piuttosto che un amico piuttosto che un'altra persona che ritiene degna ... la nomina è una sorta di precauzione di vita, parificabile al testamento ...”*






CamMiNo  
costituita nel 1997

Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## D'altro canto.....

Chi meglio di ciascuno di noi sa cosa crede o non crede, cosa vuole o non vuole, cosa gli piace e cosa no, chi sono le persone (parenti o amici) di cui può fidarsi e di chi meno?



CamMiNo  
costituita nel 1997

Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Che cosa è, giuridicamente, la scrittura privata di designazione preventiva dell'amministratore di sostegno?

- Non è un contratto di mandato (o procura in termini non giuridici). Il mandato disciplinato dall' articolo 1703 *“è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell' altra”*
- Il mandato è atto bilaterale e dunque prevede l' accettazione del mandatario e si estingue per incapacità sopravvenuta del mandante (art. 1728) verrebbe meno proprio nel momento in cui l' amministratore di sostegno dovrebbe entrare in funzione MA FORSE SU QUESTO PUNTO NON SIAMO QUI TUTTI D'ACCORDO.....



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Come si fa la nomina dell'amministratore di sostegno?

- L' art. 408 c.c. dice che la nomina di amministratore di sostegno *“in previsione della propria eventuale futura incapacità”* si fa: *“mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”*
- Gli atti pubblici possono essere redatti dal notaio, dai giudici, dagli ufficiali dello stato civile, dagli ufficiali giudiziari, dai cancellieri, dai segretari comunali.

Questi soggetti possono provvedervi *“limitatamente alle funzioni del proprio ufficio”* (Cass. 125/1999). Idem per autentica scrittura privata.




**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## LA SCRITURA PRIVATA DI DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CON -ANCHE- LE ISTRUZIONI DI FINE VITA

come l'ho strutturata per me e per clienti  
ed amici



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO  
AI SENSI DELL'ART. 408 C.C.**

Io sottoscritta Nome Cognome, nata ... a ..... il ....., residente in ..... codice Fiscale .....

**A) NOMINA DELLA PERSONA CHE DOVRA' ESSERMI  
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

nel pieno possesso delle mie facoltà e in previsione della mia eventuale futura incapacità nomino, ai sensi dell'art. 408 del Codice Civile, mio amministratore di sostegno nome cognome nat.. a ..... Il ..... , residente in ..... via ..... CF. .... e, per l'ipotesi in cui egli non fosse in grado di esercitare la propria funzione, ....., nat.. a ..... il ..... residente in ..... CF .....



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**DISPOSIZIONI DI FINE VITA: SULLA  
FILOSOFIA DI VITA**

«Dichiaro inoltre di voler esercitare, finché pienamente capace e cosciente delle mie scelte, il diritto di decidere le cure mediche che potrebbero rendersi necessarie in un momento in cui io non sia in grado di esprimere un valido consenso informato.

Premesso che la mia filosofia di vita è ..... **DETTAGLIARE BENE IL PUNTO E' DELICATO**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**DISPOSIZIONI DI FINE VITA:  
ESEMPIO DI CURE SU CUI NON SI  
PRESTA IL CONSENSO**

Tutto ciò premesso in caso di una mia eventuale incapacità (derivante sia da malattia che da infortunio) esprimo le seguenti disposizioni, che raccomando siano rispettate in caso di:

- malattia allo stato terminale (ovvero malattia la cui prognosi allo stato attuale delle conoscenze mediche non superi i sei mesi);
- malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e gravemente invalidante;
- malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**DISPOSIZIONI DI FINE VITA: ESEMPIO DI  
CURE E TRATTAMENTI SU CUI NON SI  
PRESTA IL CONSENSO**

Chiedo e dispongo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico, atto a prolungare la durata della vita e in particolare chiedo di non essere sottoposto a:

- rianimazione cardio-polmonare, dialisi, trasfusione di sangue, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione e alimentazione forzata e artificiale, impianto di stimolatori.
- Nego inoltre formalmente l'assenso all'impianto di un catetere venoso.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**DISPOSIZIONI DI FINE VITA: ESEMPIO DI  
CURE E TRATTAMENTI SU CUI NON SI  
PRESTA IL CONSENSO**

Chiedo inoltre formalmente che, nel caso fossi affetto da una delle situazioni sopra indicate, **sia intrapreso qualsiasi provvedimento atto ad alleviare le mie sofferenze anche se questo comportasse un accorciamento della durata della vita o richiedesse l'utilizzo e l'impianto di dispositivi (ad esempio l'impianto di un elastomero o di un catetere subdurale)** Chiedo di essere sottoposto a tutti i trattamenti previsti dalla legge 38 in tema di cure palliative..



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE**

Repertorio n. .... Raccolta n. ....

Certifico io sottoscritto DOTT....., **Notaio** in ....., iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di....., che il signor TIZIO, nato a ..... il ....., residente in ....., via ..... della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto, in mia presenza, la scrittura che precede, in ....., nel mio studio in via ....., oggi ....., alle ore ....., facendomi richiesta di conservarla in originale nella raccolta dei miei atti.

F.to.....



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**LO SO E' DURA FARE QUESTE SCELTE MA  
RICORDIAMOCI CHE .....**

**LIBERTA' E DIGNITA'**

**=**

**(AUTO)  
RESPONSABILITA'**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**UNO SGUARDO DI DIRITTO COMPARATO**

***L'istituto delle DAT***

***-Dichiarazioni Anticipate di  
Trattamento-***

***negli ordinamenti europei e in  
particolare in quelli francese e  
spagnolo***



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

La maggior parte dei paesi europei e di quelli di common law **possiede già una legislazione in materia di fine vita**, ne sono privi solo pochi paesi quali Grecia, Norvegia e Portogallo, anche se il **riconoscimento dell'istituto da parte degli Stati non è trattato in maniera uniforme**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

La maggior parte degli Stati che hanno legiferato in materia riconoscono:

**efficacia vincolante alle direttive anticipate emanate dal paziente**

(Spagna, Danimarca, Austria, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Belgio)

anche se con sfumature diverse tra i vari ordinamenti **in ordine ai limiti delle direttive e alle modalità di attuazione e di controllo delle stesse**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

Quanto al contenuto delle direttive anticipate

tutte le legislazioni

**si limitano a consentire il rifiuto di determinate cure o trattamenti sanitari, anche se da essi possa discendere pericolo per la vita umana o addirittura la morte**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Belgio, Svizzera e Paesi Bassi:**

- **ammessa l'eutanasia attiva e suicidio assistito**
- **esclusione da responsabilità penale per il medico che, verificata la libera volontà del soggetto, comunque soggetta ad una serie di cautele e garanzie opportunamente regolamentate, causa la morte del soggetto mediante un intervento medicale diretto.**





**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Francia

**Legge n° 2016-87 du 2 février 2016 nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie**

La legge che modifica il **codice di salute pubblica** inquadra e definisce un **nuovo diritto che è quello alla "sedazione profonda e continua provocando un'alterazione della coscienza fino al decesso"**

**Alla somministrazione di medicine psicotrope si aggiungerebbe poi la sospensione di tutte le pratiche volte al mantenimento in vita come l'idratazione o la nutrizione artificiale.**

Questo trattamento si applicherebbe solamente ai casi considerati incurabili, sotto esplicita richiesta del malato. È importante sottolineare che in questa nuova proposta non viene mai citato il termine "eutanasia" o "suicidio assistito."



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## FRANCIA DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO LEGGE .87 DEL 2016 «ART. L. 1111-11

- *FRANCIA.-Toute personne majeure peut rédiger des **directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté.***
- ***Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.***
- *A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables.*
- ***Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé.***
- ***Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige. ....***



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## ESPERIENZA SPAGNOLA

In un articolo dell'aprile del 2013 su El Pais dal titolo **«Instrucciones para morir»** si legge che a 12 anni dall'entrata in vigore della **Ley de autonomia del Paciente:**

- 150.000 persone hanno depositato le loro istruzioni di fine vita
- Rappresentano l'1% degli spagnoli
- la maggior parte sono donne in età 45-65 anni.**




**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## I PROGETTI DI LEGGE DELLA XVII LEGISLATURA

(INIZIATA IL 15 MARZO 2013)

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni		 AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale
<b>A. C. 3391</b> <b>On. Anna Maria Carloni (PD)</b> Presentato il 29 ottobre 2015 12 gennaio 2016: Assegnato	Disposizioni in materia di <b>consenso informato</b> e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari	
<b>A. C. 3336</b> <b>On. Eleonora Bechis (Misto, Alternativa libera)</b> Presentato il 30 settembre 2015	Disposizioni in materia di <b>eutanasia</b> e rifiuto dei trattamenti sanitari	
<b>A. C. 2264</b> <b>On. Marisa Nicchi (Sel)</b> Presentato il 2 aprile 2014 23 giugno 2014: Assegnato	Disposizioni in materia di <b>consenso informato</b> e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari	
<b>A. S. 1396</b> <b>Sen. Francesco Palermo (Aut)</b> Presentato il 19 marzo 2014 4 giugno 2014: Assegnato	Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell' <b>eutanasia</b>	

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni		 AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale
<b>A. C. 1298</b> <b>On. Pia Locatelli (Misto)</b> Presentato il 3 luglio 2013 18 novembre 2013: Assegnato	Disposizioni in materia di <b>consenso informato</b> e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari	
<b>A. C. 1142</b> <b>Matteo Mantero (M5S)</b> Presentato il 4 giugno 2013 9 luglio 2013: Assegnato	Norme in materia di <b>consenso informato</b> e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico	
<b>A. S. 13</b> <b>Sen. Luigi Manconi (PD)</b> Presentato il 15 marzo 2013 30 ottobre 2013: Assegnato	Norme in materia di relazione di cura, <b>consenso</b> , urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate	
<b>A. S. 5</b> <b>Sen. Ignazio Marino (PD)</b> Presentato il 15 marzo 2013 11 giugno 2013: Assegnato	Disposizioni in materia di <b>consenso informato</b> e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico	
<b>A.C. 3535</b> <b>On. Mucci (già M5S ora gruppo misto)</b> Presentato 15 gennaio 2016	Disciplina dell' <b>eutanasia</b> e norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari	



CamMiNo  
costituita nel 1999

Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

## Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**TEMI E PROBLEMI EVIDENZIATI DAI PROGETTI DI LEGGE**

- ✓ **CONSENSO INFORMATO:** Evidentemente nella prassi medica il vero consenso informato non è affatto praticato; è anche vero però che molti progetti sono anteriori al codice deontologico medico del 2014 o comunque non ne tengono conto.
- ✓ **MODALITA DELLA DICHIARAZIONE:** ufficiale, e con sottoscrizione autenticata, autografa orale, con testimoni etc
- ✓ **AMPIEZZA DELLA DAT:** si può spingere sino a chiedere l'eutanasia attiva o passiva? Si può rifiutare alimentazione e idratazione?
- ✓ **CONSERVAZIONE DELLA DAT:** nel cassetto del paziente, nella cartella clinica, in un registro nazionale etc...
- ✓ **DURATA DELLA DAT:** la volontà espressa oggi sino a quando è considerate validamente espressa?
- ✓ **EFFICACIA DELLA DAT:** il medico può non considerare la volontà del paziente? Se si in quali casi e con quali responsabilità



CamMiNo  
costituita nel 1999

Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

## Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**TEMI E PROBLEMI EVIDENZIATI DAI PROGETTI DI LEGGE**

- **LA NOMINA DEL FIDUCIARIO** (nessun progetto di legge si preoccupa del rapporto tra il fiduciario e l'amministratore di sostegno o il tutore)
- **LE CONTROVERSIE TRA IL PAZIENTE E/O IL FIDUCIARIO E IL MEDICO SUI TRATTAMENTI DA PRATICARE O DA NON PRATICARE** le soluzioni proposte sono le più varie dal comitato etico della struttura di cura al ricorso al Giudice tutelare con o senza preventive segnalazione al P.M.
- **LA REGOLAMENTAZIONE DELL'EMERGENZA** quando il paziente è in fase acuta e non in grado di esprimere il proprio consenso informato cosa fa il medico?
- **LA RESPONSABILITA MEDICA** soprattutto in caso di eutanasia



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**APORIE EVIDENZIATE DAI PROGETTI DI LEGGE**

- ❖ **DIFFICOLTA DI DIALOGO MEDICI /GIURISTI** I vari progetti sembrano scritti o dagli uni o dagli altri senza che si sia arrivati ad una sintesi soddisfacente tra i saperi e le ottiche.
- ❖ **CONTENUTO DELLA DAT** più si norma e più si rischia di non coprire tutte le possibili evenienze
- ❖ **RAPPORTI FAMILIARI** in vari progetti si invocano condivisioni di decisioni con familiari di vario tipo, senza tenere conto che a volte le famiglie sono un groviglio di conflitti e/o sovrapposizioni, con relative invidie e rancori tra famiglie legittime successive nel tempo o che derivino da convivenza (che oggi hanno un rilievo giuridico pregnante) o che altrettanto spesso, al contrario, le persone sono completamente sole o in balia di personale prezzolato e lontani parenti per nulla disinteressati.
- ❖ **MANCATO COORDINAMENTO CON LE NUOVE NORME DELLA LEGGE 76 DEL 2016**

.....



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**IL PROGETTO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA  
CAMERA  
IL 20 APRILE 2017**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## I voti favorevoli sono stati 326, contrari 37, 4 gli astenuti.

- La proposta di legge sul testamento biologico ha superato il primo scoglio grazie ai sì di Pd, M5S, Si, Mdp, e altre forze minori.
- Hanno votato contro Lega, Ap, Fdl e Forza Italia, pur riconoscendo la libertà di coscienza.
- Voto in dissenso dai loro gruppi per Fabrizio Cicchitto (Ap) che ha votato sì, Luigi Gigli (Democrazia Solidale) che ha votato no, Daniele Capezzone (Misto Conservatori) che ha votato sì, Domenico Menorello (CI) che ha annunciato un no, e Stefania Prestigiaco (Fi) che ha dichiarato un voto a favore

## • Ora il testo è al Senato

## Ius soli, fine vita e legittima difesa le "incompiute" se si vota nel 2017

**LIANA MILLELLA**  
*LAVINIA RIVAS*

ROMA. Dallo "ius soli" al processo penale, dal biotestamento ai vitalizi. Leggi attese da anni rischiano di non vedere la luce neanche in questa legislatura se si va al voto in autunno. Non solo per i tempi, ma per le filiazioni provocate dalla trattativa sulla legge elettorale. Ecco le misure a rischio.

**FRONTE BIOTESTAMENTO**  
La Camera ha detto sì il 20 aprile, sulla spinta emotiva del suicidio assistito di Lj Fabo, dopo 8 anni di scontri iniziati col caso Ingiloro. A favore l'inedita alleanza tra Pd, M5S, Mdp e Si, confermata appena 5 giorni fa, per approvare la legge senza modifiche. Liana condanna dai radicali, perché toccare un solo comma significherebbe rispedire il ddl alla Camera e affossarlo. Ma «è un fronte cattolico trasversale pronto a dare battaglia», a partire dai centristi. Senza contare che il testo è ancora nella fase preliminare in commissione. «Ci sono più di 70 richieste di audizione, il triplo della Camera» è l'allarme della catalina Ersilia De Biasi (Pd). La legge riconosce il diritto di rifiutare le terapie, comprese nutrizione e idratazione artificiali e vieta l'accanimento terapeutico. C'è l'obbligazione di coscienza per i medici che non vogliono «staccare la spina».

**IUS SOLI, IL 15 IN AULA**  
Fertile da 38 mesi al Senato, dopo un primo ok della Camera, la legge riconosce la cittadinanza ai figli di immigrati nati o cresciuti in Italia. Il momento della verità è vicino perché il 15 giugno si va in aula, sgridando l'ostruzionismo in commissione (Stella sennamurto) in strada (parte della Lega), il Pd, da Renzi in giù, ha sempre detto sì al frangimento. E lo ha confermato giorni fa il capogruppo Luigi Zanda. Per questo la relatrice Doris Lo Moro (Mdp), si dice fiduciosa: «Se i clam non si tirano indietro possiamo farcela, ovviamente senza modificare il testo». Ma il rischio rinvio è in agguato. Oltre alla Lega, anche Ft è per il no, mentre M5S a Montecitorio si è astenuto. Oltre un milione i figli di immigrati, il 75% nati in Italia, che aspettano la cittadinanza.

**VITALIZI, PRIMO SÌ**  
Proprio oggi dalla commissione

re antiproibizionista, a ottobre 2016 è tornata in commissione, dov'è stata affossata. Terzi l'ultimo appello a Renzi dal sottosegretario agli Esteri Della Vedova.

**TORTURA BLOCCATA**  
Non ce la farà neppure questa volta il resto di tortura a entrare nel codice penale. Sono due articoli, il 184 bis avrebbe dovuto esplicitare gli accordi internazionali da ben 28 anni, ma il terzo passaggio parlamentare è del 17 maggio. Manca l'ok della Camera.

**LEGITTIMA DIFESA FUTURIBILE**  
Inutile attesa e inutili promesse per la nuova legittima difesa. L'ultimo sì della Camera è del 4 maggio, con polemiche durissime per quel "di notte" contenuto nel testo da cui ha preso le distanze Renzi. Nonostante la legge cambi le parole ma non la sostanza del reato, l'attesa tra i cittadini è forte tant'è che oltre 2 milioni hanno firmato la proposta dell'Idv che legittima sempre

ne Affari Costituzionali della Camera dovrebbe arrivare il primo via libera alla riforma del dem Matteo Richetti: abolizione dei vitalizi non solo per i parlamentari in carica, ma pure per gli ex, introducendo il sistema contributivo. Al centro di una sfida tra Grillo e il pd rinviano, e la legge rischia di essere influenzata dalla trattativa sul voto anticipato, non fosse altro perché il 15 settembre scatta il diritto alla pensione per deputati e senatori. Motivo per cui Grillo chiede di approvare subito il ddl o di andare al voto il 10 settembre. Il testo debutta in aula il 31 maggio. Se la Camera lo approva, poi il Senato dovrà ricostituire da capo l'iter. Ma già ieri erano ripartite le polemiche su un emendamento del Pd che aumenta la reversibilità.

**CANNABIS AL PALO**  
Dopo un passaggio lampo a Montecitorio, la legge sulla legalizzazione della cannabis, proposta dall'intergruppo parlamentare

**ADIF**  
GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE SOCIETÀ STATALE  
creata dalla Legge N° 28-352/1998

**GARA D'APPALTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE N°LP/20/2017.**

**ASSUNZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA PER LA RACCOLTA DI PRECEDENTI DI FATTIBILITÀ, ANALISI SOCIO-AMBIENTALE ED ECONOMICA E SVILUPPO DI PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI MIGLIORAMENTI NEGLI ACCESSI FERROVIARI AI PORTI DEL SUD DELL'AREA METROPOLITANA DI ROSARIO PROVINCIA DI SANTA FE.**

**FASE: UNICA.**  
**TERMINE PREVISTO:** Ai sensi della Sezione II - Dati della chiamata del PCP.  
**APERTURA:** 23 GIUGNO 2017 - 15:00 ORE.  
**CONSULTAZIONE E RITIRO DEI DOCUMENTI DI GARA:** Senza costo dal giorno della pubblicazione e fino al 15 giugno 2017, dal lunedì ai venerdì dalle 10 alle 14 ore, presso l'ADIF, richiedendo istruzioni all'indirizzo email [licitazioni@adif.com.ar](mailto:licitazioni@adif.com.ar)  
**PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:** Fino a un'ora (1 ora) prima di quella fissata per l'apertura presso Trenes Argentinos Infraestructura - Gerencia de Abastecimiento y Logística, sito in Av. Ramos Mejía 1302 - Piano 8°, Ufficio 813, Città Autonoma di Buenos Aires.  
**LUOGO DI APERTURA:** Trenes Argentinos Infraestructura - Av. Ramos Mejía N° 1302 - Piano 1°, Sala "Auditorio", Città Autonoma di Buenos Aires.  
Ulteriori informazioni sul sito Web [www.adif.com.ar](http://www.adif.com.ar)

Produzione riservata

46



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 1 c. 1 Consenso informato

TESTO CAMERA	CONVENZIONE DI OVIEDO
<p><b>La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela la vita e la salute dell'individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.</b></p>	<p><b>Capitolo II: Consenso Art. 5 Regola generale Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può in qualsiasi momento, liberamente, ritirare il proprio consenso</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 1 comma 2

TESTO CAMERA	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
<p><b>E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.</b></p>	<p><b>Art. 35 Consenso e dissenso informato</b> L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. <b>Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 1 comma 3

TESTO CAMERA	COMMENTI	CONVENZIONE DI OVIEDO
<p>Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.</p> <p>Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. <b>Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.</b></p>	<p><b>Il fascicolo elettronico esiste in ogni regione?</b></p>	<p><b>Convenzione di Oviedo Art. 10 Vita privata e diritto all'informazione</b> (Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute.</p> <p>Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. <b>Tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata.</b></p> <p>A titolo eccezionale, la legge può prevedere, nell'interesse del paziente, delle restrizioni all'esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.</p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 1 comma 4 MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO

TESTO CAMERA	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
<p><b>Art 1 Comma 4.</b> Il consenso informato è espresso in <b>forma scritta</b> ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, <b>mediante strumenti informatici di comunicazione.</b></p>	<p><b>Art. 35</b> Il medico acquisisce, in <b>forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale</b>, il consenso o il dissenso del nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica</p>





**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Art. 1 comma 5**

**RIFIUTO DI TRATTAMENTI COMPRESA NUTRIZIONE ED IDRATAZIONE**

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art 1 comma 5.</b> Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, <b>ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali.</b></p> <p><u>Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.</u></p>	<p><b>Nutrizione e idratazione artificiali sono oggetto di consenso informato in quanto trattamenti sanitari</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**La Nutrizione Artificiale (NA)** D.ssa Maria Teresa Ambrosini S.S.D. UOCP 2 - SAMCO Onlus ASL TO4 Chivasso

- E' una procedura terapeutica mediante la quale è possibile soddisfare i fabbisogni nutrizionali di pazienti non in grado di alimentarsi sufficientemente per la via naturale.
- **Nutrizione Enterale:** i nutrienti vengono somministrati direttamente nello stomaco o nell'intestino mediante l'impiego di apposite sonde (sondino naso-gastrico, nasoduodenale, naso-digiunale, stomie → PEG).
- **Nutrizione Parenterale:** i nutrienti vengono somministrati direttamente nella circolazione sanguigna, attraverso una vena periferica (es. cefalica, basilica, ecc.) o una vena centrale di grosso calibro (es giugulare, succlavia, ecc.), mediante l'impiego di aghi o cateteri venosi.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



## Art. 1 comma 6 SONO PERO' SEMPRE ASSICURATE LE CURE PALLIATIVE

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p>Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.</p>	<p><b>Le cure palliative sono garantite in egual misura in ogni regione?</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



## Legge 15 3 2010 n. 38 cure palliative

Si tratta di una legge fortemente innovativa, che per la prima volta garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, **nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza**, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.

La legge, tra le prime in Europa, tutela all'art. 1 "il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore", ed individua tre reti di assistenza dedicate alle cure palliative, alla terapia del dolore e al **paziente pediatrico**.

Per quest'ultimo, inoltre riconosce una particolare tutela ed attenzione come soggetto portatore di specifici bisogni ai quali offrire risposte indirizzate ed adeguate alle sue esigenze e a quella della famiglia che insieme deve affrontare il percorso della malattia.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

### Legge 15 marzo 2010, n. 38

Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare:

- un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei principi fondamentali della tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
- la tutela e promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale,
- un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

### Legge 15 marzo 2010, n. 38 gli aspetti più rilevanti del testo legislativo

**Rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica**  
All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le **caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.**

**P.S. la Scip ha messo a punto una scala di valutazione del dolore in ambito pediatrico che è in fase di sperimentazione**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 1 comma 7 OBBLIGO DA PARTE DEL MEDICO DI RISPETTARE LA VOLONTA' DEL MALATO

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art. 1 comma 7. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.</b></p> <p>Il paziente non può esigere Trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.</p>	<p><b>Si aprirà un problema di prova:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per il medico di aver spiegato al paziente in termini chiari e comprensibili le conseguenze del rifiuto dei trattamenti proposti e di essersi procurato la prova chiara (basterà la sottoscrizione del paziente su un modulo?) del dissenso informato dello stesso.</li> <li>➤ Per il paziente o i suoi familiari il problema sarà quello di procurarsi copia di ciò che rilasciano al medico quando il paziente esprime il dissenso informato</li> </ul>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 1 comma 8 situazioni di emergenza

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p>Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile, <b>ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.</b></p>	<p><b>E' evidente che se tutta la sanità pubblica e privata fosse collegata da una intranet e l'accesso alla cartella informatica del paziente regolarmente compilata e riportante le sue DAT fosse immediato, in nessun pronto soccorso si porrebbe il problema di accertare la pregressa volontà del paziente.</b></p> <p><b>Viceversa, salvo che il paziente giunga al pronto soccorso con il suo fiduciario o amministratore di sostegno e con la dichiarazione in mano il medico non potrà fare altro che fare del suo meglio per salvarlo anche se i postumi creano una nuova Eluana</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni




**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Art. 1 comma 9 Comunicazione tra medico paziente**


TESTO CAMERA	ART 20 CODICE DEONTOLOGICO MEDICO
<p><b>Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.</b></p>	<p>Il medico nella relazione persegue l'alleanza di cure fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e sulla informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura</p>

La nostra platea di medici, le cui prestazioni vengono contingentate per questioni economiche, credo abbiano molto da dire a riguardo.....



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Art. 1 comma 10 organizzazione delle aziende sanitarie**

**TESTO CAMERA**

Ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale		
<b>Art. 2 comma 1 Consenso informato per il minore</b>		
TESTO CAMERA	CONVENZIONE DI OVIEDO	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è <b>espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore dopo averne attentamente ascoltato i desideri</b> e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.	Art. 6 .....(2) <b>Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.</b>	<b>Art. 35</b> Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale		
<b>Art. 2 comma 2 consenso informato o dell'interdetto</b>		
TESTO CAMERA	CONVENZIONE DI OVIEDO	
<b>Art. 2 Comma 2.</b> Il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.	Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato <b>senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.</b>	

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p>Il consenso informato della persona <b>inabilitata</b> è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore.</p>	<p>Esprimo <b>dubbi</b> sul fatto che l'inabilitazione che ha funzioni eminentemente patrimoniali possa permettere al curatore di esprimere il consenso informato.</p>
<p>Nel caso in cui sia stato nominato un <b>amministratore di sostegno</b> la cui nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, <b>il consenso informato è espresso anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo.</b></p>	<p>Molto bene la previsione che anche l'amministratore di sostegno in quanto autorizzato possa esprimere il consenso informato  <b>Il legislatore dimentica l'articolo 408 -designazione preventiva di amministratore di sostegno- e l'elaborazione giurisprudenziale che permette attraverso la designazione di dare all'amministratore designato le DAT</b></p>

TESTO CAMERA	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
<p><b>Art. 2 Comma 4.</b>            Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle DAT di cui all'articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione <b>viene rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.</b></p>	<p><b>Art. 37 Consenso o dissenso del rappresentante legale</b>            Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.  <b>Il medico segnala all'Autorità competente l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili</b></p>


TESTO CAMERA	COMMENTI	CONVENZIONE DI OVIEDO
<p>Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi <b>può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (« DAT »), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.</b></p>	<p>Vedremo se ci sarà battaglia la Senato sul fatto che anche nutrizione e idratazione artificiale <b>siano trattamenti sanitari e per questa ragione soggette a consenso informato</b></p>	<p><b>Art. 9 Desideri precedentemente espressi.</b> I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.</p>

TESTO CAMERA	COMMENTI	CONVENZIONE DI OVIEDO
<p>Ogni persona maggiorenne, .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indica altresì una persona di sua fiducia (« fiduciario ») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie</b></li> <li>▪ Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere.</li> <li>• <b>L'accettazione</b> della nomina da parte del fiduciario avviene <b>attraverso la sottoscrizione delle DAT</b> o con atto successivo, che viene allegato alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina <b>con atto scritto</b>, che viene comunicato al disponente.</li> <li>• L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina <b>senza obbligo di motivazione</b></li> </ul>		




 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni		 AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale
FIDUCIARIO	AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	
1. PERSONA MAGGIORENNE, CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE.  2. DEVE ACCETTARE L'INCARICO SOTTOSCRIVENDO LE DAT O CON ATTO SUCCESSIVO  3. PUO RINUNCIARE ALLA NOMINA CON ATTO SCRITTO  4. IL FIDUCIARIO PUO ESSERE REVOCATO IN QUALSIASI MOMENTO CON LE SPESE MODALITA PREVISTE PER LA NOMINA E SENZA MOTIVAZIONE	1. PERSONA MAGGIORENNE, CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE. 2. NON DEVE ACCETTARE ESPRESSAMENTE LA DESIGNAZIONE QUANDO E' FATTA CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, DEVE ACCETTARE LA NOMINA FATTA DAL GIUDICE TUTELARE 3. DEVE CHIEDERRE LA PROPRIA SOSTITUZIONE AL GIUDICE TUTELARE 4. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DESIGNATO PUO ESSERE REVOCATO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA MOTIVAZIONE INVECE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NOMINAT DAL GIUDICE PUO ESSERE REVOCAT O SOLO SE VI SONO RAGIONI	

 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni		 AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale
FIDUCIARIO	AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	
Le DAT devono essere redatte <b>per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.</b>	L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante <b>atto pubblico o scrittura privata autenticata.</b>	



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

FIDUCIARIO	AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
<p><b>1. IL FIDUCIARIO NON RISPONDE A NESSUNO SE NON AL SUO FIDUCIANTE PER CUI CI POSSONO ESSERE EVENTUALI ABUSI SE LE DAT NON SONO CHIARE O SONO SUPERATE DAI PROGRESSI DELLA MEDICINA</b></p> <p><b>2. IL FIDUCIANTE NON HA ALCUN ALTRO POTERE GESTORIO DEI DIRITTI E DEI BENI DEL FIDUCIANTE PER CUI SE A CAUSA DELLE DAT OCCORRE DELIBERARE UNA SPESA SANITARIA O ASSISTENZIALE NON HA POTERE</b></p>	<p><b>1. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO RISPONDE IN OGNI CASO AL GIUDICE</b></p> <p><b>2. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON E' MAI, NOMINATO LIMITATAMENTE ALLE QUESTIONI SANITARIE E PUO QUINDI IN BASE AL SUO MANDATO E EVENTUALMENTE DI CONCERTO CON IL GIUDICE TUTELARE ASSUMERE ALTRE DECISIONI ANCHE A CONTENUTO ECONOMICO PER IL BENEFICIARIO</b></p>

115



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## PUBBLICITA DEL L'INCARICO

**• FIDUCIARIO**  
Per ora e in attesa della legge  
**NESSUNA**

**• AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**  
Annotazione stato civile

116



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 3 comma 3

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art. 3 Comma 3.</b> Nel caso in cui le DAT <b>non contengano l'indicazione del fiduciario</b> o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, le DAT mantengono valore in merito alle convinzioni e preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un <b>fiduciario o investitore di tali compiti l'amministratore di sostegno</b>, ascoltando nel procedimento il coniuge o la parte dell'unione civile o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti.</p>	<p>Qui il progetto manca di ricordare che la legge sulle unioni civili comma 40: <b>ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 3 comma 4 obbligatorietà delle DAT limiti

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art. 3 Comma 4.</b> Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, <b>qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.</b> Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico, si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 3.</p>	



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 3 comma 5

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p>Le DAT devono essere redatte <b>per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.</b></p> <p>Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire <b>anche oralmente davanti ad almeno due testimoni.</b></p>	<p>La previsione che le DAT debbono essere redatte per <b>“atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio è identica a quella dell’articolo 408 cc per la designazione preventiva di amministratore di sostegno.</b></p> <p><b>La previsione che il medico del servizio sanitario nazionale possa autenticare la firma mi pare che porterà ad una protesta per le responsabilità connesse.</b></p> <p><b>Manca il coordinamento con il comma 41 della legge sulle unioni civili che dice: “La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone”.</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 3 comma 6 CONSERVAZIONE DELLE DAT

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art. 3 Comma 6.</b> Le regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale <b>possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili</b></p>	<p>Il tema della conservazione delle DAT non è un tema da poco dato che il Fascicolo Sanitario elettronico non esiste e temo non esisterà per molto tempo</p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 3 comma 6 bis

TESTO CAMERA

**Art. 3 Comma 6 bis.**

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie, provvedono ad informare della possibilità di redigere le disposizioni anticipate di trattamento in base alla presente legge.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 4 comma 1 Pianificazione delle cure

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art. 4 Comma 1.</b></p> <p>Nella relazione tra medico e paziente di cui all'articolo 1, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.</p>	<p><b>Che differenza c'è tra questa pianificazione delle cure e le DAT?</b></p> <p><b>Dove e come si formalizza la pianificazione delle cure?</b></p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## CamMiNo


Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

### Art. 4 comma 2


## Confronto con il paziente e i suoi familiari sulla prognosi e relative cure

TESTO CAMERA

Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia, sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare a proposito del possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative.



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

### Art. 4 comma 3

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p><b>Art. 4 Comma 3.</b> Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico, ai sensi del comma precedente, e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.</p>	<p>L'indicazione del fiduciario può essere fatta al di fuori delle DAT?</p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 4 comma 4 conservazione del documento di pianificazione delle cure

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p>il documento scritto, o video registrato, è sottoscritto o validato dal paziente e dal medico curante e inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico e ne viene data copia al paziente. Il documento di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente.</p>	<p>Che differenza c'è tra il documento di pianificazione delle cure e la nomina del fiduciario tramite le DAT?</p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Art. 5 norma di salvaguardia delle DAT espresse prima delle entrata in vigore della legge

TESTO CAMERA	COMMENTI
<p>Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla medesima legge.</p>	<p>Domanda: dove vengono raccolte queste disposizioni? Di chi è l'onere di trasferirle alla cartella elettronica del paziente? (che non esiste)</p>



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**LA LEGGE CHE MI PIACEREBBE  
PASSA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLA  
DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATORE DI  
SOSTEGNO ART. 408 C.C.**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>ART. 405 C.C. COMMA 5:</b></p> <p>Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delle generalità della persona beneficiata e dell'amministratore di sostegno</li> <li>2. Della durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato</li> <li>3. Dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario</li> <li>4. Degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno</li> <li>5. ....</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 405 C.C. COMMA 5:</b></p> <p>Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delle generalità della persona beneficiata e dell'amministratore di sostegno</li> <li>2. Della durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato</li> <li>3. Dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario <b>tra i quali è da ricomprendere la prestazione del consenso informato sulla base delle volontà espressamente indicate dal beneficiario ex art. 408 cpc o sulla base della ricostruzione di quanto egli avrebbe voluto.</b></li> <li>4. Degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno</li> <li>5. ....</li> </ol>



 <b>CamMiNo</b> Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni <span style="float: right;">                           AVVOCATO GIULIA FACCHINI                          Studio Legale                     </span>	
TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<b>ART. 408 C.C.</b>	<b>ART. 408 C.C.</b>
<p>La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario..</p> <p>L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p> <p>In mancanza ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice può designare con decreto motivato un amministratore diverso .....</p>	<p>La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.</p> <p>L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata <b>autenticata anche dell'ufficiale di stato civile opportunamente delegato alla autenticazione di atti di volontà.</b></p> <p><b>In tale atto il beneficiario può anche esprimere in via anticipata, il consenso/dissenso sui trattamenti sanitari che desidera ricevere o rifiutare in caso di sua futura incapacità, compreso il rifiuto di alimentazione ed idratazione forzata,, precisando sia i trattamenti che intende rifiutare sia specificando la propria filosofia di vita e il proprio rapporto con la malattia e la morte</b></p> <p>In mancanza ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice può designare con decreto motivato un amministratore diverso .....</p>



Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

## Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

  
 AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
 Studio Legale

# QUESTIONI DEONTOLOGICHE



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**QUESTIONI DEONTOLOGICHE**

**CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014**

**TITOLO IV**

**INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO**

- **Art.33 Informazione e comunicazione con la persona assistita**
- **Art.34 Informazione e comunicazione a terzi**
- Art.35 Consenso e dissenso informato
- **Art.36 Assistenza di urgenza e di emergenza**
- Art.37 Consenso o dissenso del rappresentante legale
- Art.38 Dichiarazioni anticipate di trattamento
- **Art.39 Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014 6**

**Art. 33**

**INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON LA PERSONA ASSISTITA**

- *Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.*
- *Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza.*
- *Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell'informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.*



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014**

**ART 39 ASSISTENZA AL PAZIENTE CON PROGNOSE INFAUSTA O CON DEFINITIVA COMPROMISSIONE DELLO STATO DI COSCIENZA**

Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla **sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita.**

Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente, **prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.**



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**CODICE DEONTOLOGICO FORENSE**

**in vigore dal 16 dicembre 2014.**





**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**CODICE DEONTOLOGICO FORENSE**

in vigore dal 16 dicembre 2014.

In linea generale, si può ritenere che un problema di **obiezione di coscienza** non si ponga per l'avvocato, poiché secondo i principi generali che regolano la sua attività professionale, sanciti nei canoni del codice deontologico, **egli è sempre libero di rifiutare il conferimento di un incarico professionale.**

135



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**SE ACCETTA UN INCARICO PERO'**

L'art.10 del CDF sancisce il dovere di **fedeltà al mandato ricevuto** nell'interesse dell'assistito.

Quindi: l'avvocato non deve necessariamente asservirsi al cliente **ma deve decidere se accettare l'incarico e una volta accettato, deve anteporre a tutto (con i limiti ovviamente dei principi costituzionali) l'interesse legittimo del cliente.**

Quindi: **non può e non deve nascondere, sconsigliare, trascurare soluzioni che realizzerebbero l'interesse della parte, per fare prevalere proprie convinzioni.**

136



CamMiNo  
costituita nel 1999  
Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## E ANCORA ....

- **Art.9 C.D.F.** impone all'avvocato di esercitare, tra le altre cose, con **indipendenza e diligenza**. **E' importante sottolineare specie ai più giovani colleghi che: L'indipendenza va letta anche dai propri condizionamenti e convinzioni personali. Sarebbe anche non diligente il professionista che trascurasse le corrette ed ampie informazioni al cliente per coerenza con le sue personali scelte di vita.**

137



CamMiNo  
costituita nel 1999  
Camera Nazionale Avvocati  
per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## E ANCORA ....

- **L'Art.11 CDF** attribuisce all'avvocato un fondamentale presidio di indipendenza ed autonomia : egli è sempre libero di **non** accettare l'incarico. Nel farlo, però deve **non tradirne la fiducia** ponendo trasparentemente e correttamente la sua attività a servizio dell'interesse del cliente.
- **Art.12 CDF** Impone all'avvocato di agire con coscienza e diligenza assicurando la **qualità**.

138



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

**Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni**



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**PER CHIUDERE CON LE QUESTIONI DEONTOLOGICHE VORREI RICORDARE CHE ALCUNE POSIZIONI «POLITICHE» DI CHIUSURA HANNO PRODOTTO .....**






**SOLO ONLINE in regalo TV Full HD Philips 32"**

ABBONATI ORA


139



**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

# CamMiNo

**Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni**



**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Nonostante tutte le tesi oggi esposte ...  
non dimentichiamo mai che la questione che stiamo dibattendo è della massima delicatezza.....**

**AGF**  
**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**  
 Studio Legale

LA STAMPA  
 MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2016

**Primo Piano** 11

**MEDICINA**




**Rosalba Giusti**  
 68 anni, madre di sei figli, si è risvegliata. Ricoverata nell'ospedale per neurolesi Bonino Pulejo a Messina la donna palermitana, parucchiera, ora canta in corsia

Non dimenticheremo mai l'operatore della rianimazione che ci chiede il consenso per la donazione degli organi

**I sei figli**  
 di Rosalba Giusti

Terapia intensiva il reparto ospedaliero dove vengono garantite cure speciali a pazienti particolarmente gravi

## Esce dal coma dopo 4 anni I medici: evento rarissimo

Messina, sospesa tra la vita e la morte. Ora canta canzoni di Ranieri e Iglesias

era rifiutato di dichiararla in no, appoggiandosi il capo...

LAURA ANELLO

**AGF**  
**AVVOCATO GIULIA FACCHINI**  
 Studio Legale

LA STAMPA  
 GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 2016

**Cronache** 17

**il caso**  
 ANDREA DE POLO  
 PADOVA

## I genitori rifiutano la chemio Muore a 18 anni di leucemia

Padova, la famiglia: lei non voleva le cure. I medici: poteva salvarsi

Appena maggiorenne Eleonora Bottaro aveva compiuto 18 anni lo scorso 14 agosto. I genitori erano convinti che la sua fosse una malattia di origine psicosomatica (insorta a causa del lutto per la scomparsa del fratello Luca tre anni fa) da curare con cortisone e vitamina C. Oggi, giorno dei funerali della ragazza a Bagnoli di Sopra, il suo paese di origine, i medici dicono che se si fosse sottoposta alla chemioterapia tradizionale avrebbe avuto l'80 per cento di possibilità di salvarsi. La famiglia giura che Eleonora non ha subito alcuna imposizione: lei stessa avrebbe rifiutato la chemioterapia, sconvolta dal fatto che una sua amica trattata con chemio, sempre all'ospedale di Padova, fosse morta di leucemia un anno prima.

Genitori e ospedale sono ai ferri corti: i primi hanno volontariamente dimesso la ragazza dal reparto di Oncologia dell'ospedale di Padova, e l'hanno fatta seguire da una clinica privata svizzera che le somministrava cortisone e vitamina C. I medici hanno denunciato il papà Lino Bottaro (giornalista, fondatore del blog "Stampa libera", antivaccinista) e la mamma Rita, cui il Tribunale dei Minori ha revocato la patria potestà. Il primario di Oncematologia, il professor Giuseppe Basso, parla con la voce rotta dall'emozione: «La leucemia linfoblastica acuta è una malattia curabile che nell'80 per cento dei casi porta alla guarigione con la chemioterapia. È considerato uno dei più grandi successi della medicina moderna: 40 anni fa moriva il cento per cento dei pazienti. Abbiamo proposto alla famiglia il protocollo "Aioop-Bfm" che attualmente ha curato oltre 4 mila pazienti in Europa assicurando standard di guarigione alti. I genitori hanno tergiversato, fino ad arrivare alla rottura». Il professor Basso ha segnalato l'episodio alla direzione ospedaliera e, quindi, al Tribunale dei Minori. Di origine psicosomatica della leucemia, la tesi dei genitori non vuole nemmeno sentir parlare: «La realtà delle cose è molto distante. Questa è una storia pesante, l'abbiamo vissuta male: non poter curare una ragazzina su cui c'erano alte possibilità di guarigione, e lo avevamo detto chiaramente ai genitori, è devastante anche per noi medici».

E poi c'è la famiglia. I genitori non parlano: «Sono distrutti, non hanno nemmeno fatto» spiega il loro legale, l'avvocato Gian Mario Balduin. «Eleonora era d'accordo con loro, nessuno le ha imposto nulla, ha rifiutato la chemio: credeva che l'aiutasse a morire, anziché a vivere. Mi ha lasciato un memoriale in cui spiega tutto questo. Nella stessa stanza in cui era ricoverata, un anno prima era morta la sua migliore amica, sempre per leucemia e trattata con la chemio, e questo l'aveva sconvolta».

Il sigillo arriverà a breve, forse già nella giornata di oggi, con in calce la firma di Papa Francesco. Ma la bolla papale con cui il Pontefice accoglierà le dimissioni di monsignor Mario Oliveri, vescovo della diocesi di Albenga-Imperia, è già pronta per essere spedita, succedendo ufficialmente la fine di una gestione della curia durata ventisei anni e segnata da una ridda di episodi controversi.

Bergoglio accetterà quello che nel lessico ecclesiastico è definito "atto di rinuncia", collocando a riposo Oliveri e trasferendo carica e poteri a monsignor Guglielmo Borghetti, coadiutore dal gennaio del 2015. A monte dell'addio del formal ex vescovo ingenuo ci sarebbe stata anche la necessità di seguire da vicino un fimo-

**Milano**  
 Affidato ai nonni il bimbo denutrito per la dieta vegana

Torna a casa, quella dei nonni materni, ma resta sotto la sorveglianza degli assistenti sociali del Comune di Milano, il bimbo di 15 mesi che nel luglio scorso era stato ricoverato in ospedale in stato di malnutrizione, a causa della dieta vegana con la quale cercavano di crescerlo i genitori. Un'alimentazione talmente sbilanciata che a poco più di un anno il bimbo pesava come un neonato di 3 mesi. Ora ha recuperato forza e vigore e il Tribunale di Milano ha deciso di «collocarlo» in casa dei nonni, anche se formalmente resta affidato al Comune.

**ALBENGA**  
 Il vescovo degli scandali si dimette dopo 26 anni

MARIO DE FAZIO  
 ALBENGA

**CamMiNo**  
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**GRAZIE  
PER LA VOSTRA  
ATTENZIONE E  
PAZIENZA ...**

